

**Oggetto:** Definizione del limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2013 per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non, erogate dalle strutture ex IKT con onere a carico del SSR a persone affette da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 concernente "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 98;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nella condizione di dover applicare le procedure previste per il riequilibrio economico-finanziario dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 nonché stipulare l'accordo previsto nell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004 - legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

**VISTO** l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di Rientro con l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, approvato con DGR. n.149 del 6 marzo 2007;

**VISTO** l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, il comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 73 del 21 marzo 2013 il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario della Regione Lazio;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2013 recante la nomina del Dott. Renato Botti nella funzione di Sub Commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR laziale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”* il quale, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l’obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

**RILEVATO** quanto previsto dal comma 8 dell’art. 8 quater del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale;

**VISTO** l’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i, che a tal proposito, prevede che *“la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 quinquies”*;

**VISTO** l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indichino, tra l’altro:

- *“il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d)”*;
- *“la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ...omissis...”*;

**RILEVATO** quanto previsto dall’art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., secondo cui, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, *“l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”*;

**RILEVATO** che la giurisprudenza amministrativa (*ex pluribus*, Cons. di Stato, sez. III, n. 1582/2014; Cons. di Stato, sez V, n. 5847/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1911/07, che richiama, tra l’altro, Cons. di Stato, sez. V, n. 499/2003) ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

**RILEVATO** che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha ribadito che: *“...Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in*

*coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni”;*

**VISTA** la DGR n. 329/2006 concernente “Società IKT Srl – ricollocamento pazienti e operatori strutture riabilitative ex art. 26 L. 833/78 – ambito territoriale Azienda USL ROMA B”;

**VISTA** la DGR n. 126/2010 concernente “Adeguamento dell’accreditamento provvisorio dei centri accreditati per l’attività ex art. 26 L. 833/78, operanti sul territorio della ASL ROMA B, in attuazione della DGR n. 329 del 6.6.2006 concernente “Società IKT Srl – ricollocamento pazienti e operatori strutture riabilitative ex art. 26 L. 833/78 – ambito territoriale Azienda USL ROMA B”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099/2013 che ha stabilito i livelli massimi di finanziamento per le attività di assistenza sanitaria di prestazioni ex art. 26 per l’anno 2013 per le strutture accreditate con il SSR;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099/2013 ha stabilito, tra l’altro, “di non dovere ancora procedere alla definizione dei budget 2013 per le strutture interessate dalla DGR 126/2010 fino al rilascio dei titoli autorizzativi e di accreditamento definitivo a tutte le strutture interessate”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00391 del 04 dicembre 2012, che rilascia l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “Didasco società cooperativa sociale”, gestito dalla Didasco società cooperativa sociale, (P. IVA 04795971003) con sede in Roma 00158, Via Pescosolido 160;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00016 del 07 febbraio 2013, che rilascia l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “I.M.P.P. La Nostra Scuola”, gestito dalla I.M.P.P. La Nostra Scuola Srl (P. IVA 01256091008), con sede in Via Acerenza, n. 35 - 00178 Roma;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 09 aprile 2013, che rilascia l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “Casa di cura Villa Fulvia”, ubicata in Via Appia Nuova n. 901 – 00178 – Roma, gestita dalla Giunone S.p.A. (P.IVA. 01492761000) con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n. 901;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00143 del 09 maggio 2013, che rilascia l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “Presidio Multifunzione Comunità Capodarco di Roma”, gestito dalla Comunità Capodarco di Roma Onlus (P.IVA 04945851006), con sede legale in Via Lungro, 3 - 00178 – Roma;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00307 del 04 luglio 2013, che rilascia l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “Istituto Filippo Smaldone”, gestito dall’Ente Giuridico Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori (P.IVA. 01093321006) con sede in Via Tor de’ Schiavi n. 404 – 00171 - Roma;

**VISTA** la sentenza del TAR del Lazio n. 421/2014 con la quale lo stesso dispone l’adozione da parte della Regione Lazio dei provvedimenti di cui al punto 6 del Decreto del Commissario ad Acta

n. U00099/2013 per le strutture ricorrenti Comunità di Capodarco di Roma Onlus, DIDASCO Società Cooperativa Sociale e I.M.P.P. Centro di riabilitazione La Nostra Scuola srl;

**VISTA** la sentenza del TAR del Lazio, Sezione Terza Quater, n. 5082/2014 con la quale lo stesso ha nominato un Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza numero 421/2014;

**RILEVATO** che anche dopo la nomina del Commissario *ad Acta* non si consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere, configurandosi piuttosto un fenomeno di concorrente attribuzione del potere (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 24 marzo 2005, n. 1213; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 14 agosto 2002, n. 3580; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 26 giugno 2002, n. 5887); la nomina del Commissario, infatti, non priva l'Amministrazione della possibilità di attuare il giudicato, essendo indifferente che il giudicato sia eseguito dall'Amministrazione o dal Commissario *ad Acta* e il venir meno dell'inerzia semmai rende priva di causa la funzione del Commissario *ad Acta* (Cons., St. sez. IV, 18 luglio 2008, n. 3615, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5055, Sez. V, 29 dicembre 2008, n. 6585);

**VISTO** il verbale d'incontro del 27 gennaio 2014, prot. 55768 tra la Regione Lazio e i rappresentanti delle strutture di pertinenza territoriale della ASL Roma B che hanno preso in carico i pazienti ex IKT;

**CONSIDERATO** che la proposta della Regione Lazio era stata formulata sulla base della valorizzazione certificata dalla ASL ROMA B del paziente residuale ex IKT così come espresso nell'incontro del 27 gennaio 2014;

**VISTA** la nota prot. n. 263401 del 7 maggio 2014 con la quale l'Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitarie ha richiesto al Direttore Generale della ASL ROMA B di aggiornare i dati inerenti le prestazioni erogate a favore dei pazienti residuali ex IKT e il prospetto riepilogativo delle fatture per l'anno 2013 delle strutture DIDASCO, CAPODARCO, LA NOSTRA SCUOLA, VILLA FULVIA e ISTITUTO SMALDONE;

**VISTA** la nota prot. n. 34439 del 19 maggio 2014 con cui il Direttore Generale della ASL ROMA B ha comunicato per le suddette strutture i dati della fatturazione e degli importi liquidati nell'anno 2013 comprensivi delle prestazioni a favore dei pazienti ex IKT ;

**TENUTO CONTO** che per l'Istituto Filippo Smaldone risulta un importo fatturato inferiore rispetto al limite massimo di risorse assegnabili assegnato per l'anno 2013 dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00099/2013;

**RITENUTO**, quindi, di dover incrementare per ogni singola struttura il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2013, comprensive delle prestazioni a pazienti ex IKT, pari alla differenza tra il fatturato e il budget assegnato nello stesso anno come da tabella sottostante:

Denominazione struttura	Budget DCA 99/2013	Differenza Fatturato/Budget Anno 2013	Ridefinizione budget anno 2013
Capodarco	3.606.176,27	72.877,41	3.679.053,68
Didasco	746.114,78	28.638,74	774.753,52
Filippo Smaldone	835.019,84	0,00	835.019,84
La nostra Scuola	1.315.798,67	54.158,92	1.369.957,59
Villa Fulvia	4.154.516,77	332.665,18	4.487.181,95
TOTALE	10.657.626,33	488.340,25	11.145.966,58



**STABILITO** che il livello massimo di risorse assegnabili di cui sopra integra il livello fissato dal Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0099/2013;

**STABILITO** che il limite massimo di risorse assegnabili di cui sopra trova copertura finanziaria in GSA negli accantonamenti ivi previsti;

**RITENUTO**, pertanto, di dare mandato all'Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio Contabilità Analitica e Crediti Sanitari di provvedere alla conseguente regolarizzazione contabile;

**RITENUTO** che il limite massimo di risorse assegnate si riferisce esclusivamente a cittadini residenti nella Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rideterminare il limite massimo di risorse assegnabili di cui al presente decreto sulla scorta delle osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti riguardo il medesimo provvedimento;

**RIBADITO** che la definizione del limite massimo di risorse assegnabili rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;

**STABILITO** che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo di risorse assegnabili previa verifica delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

**RITENUTO** di rinviare, per lo schema di contratto/accordo per l'anno 2013 e per le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00183/2013 e s. m. i., avente ad oggetto "*Approvazione schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale*";

**RITENUTO** che le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate ed eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;

## DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

1. di stabilire, per l'anno 2013, un incremento per ogni singola struttura del limite massimo di risorse assegnabili comprensive delle prestazioni erogate ai pazienti ex IKT, pari alla differenza tra il fatturato e il budget assegnato anno 2013 così come da tabella sottostante:

Denominazione struttura	Budget DCA 99/2013	Differenza Fatturato/Budget anno 2013	Ridefinizione budget anno 2013
Capodarco	3.606.176,27	72.877,41	3.679.053,68
Didasco	746.114,78	28.638,74	774.753,52
Filippo Smaldone	835.019,84	0,00	835.019,84
La nostra Scuola	1.315.798,67	54.158,92	1.369.957,59
Villa Fulvia	4.154.516,77	332.665,18	4.487.181,95
TOTALE	10.657.626,33	488.340,25	11.145.966,58

2. di stabilire che il livello massimo di risorse assegnabili di cui sopra integra il livello fissato dal Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0099/2013;
3. di stabilire che il limite massimo di risorse assegnabili di cui sopra trova copertura finanziaria in GSA negli accantonamenti ivi previsti;
4. di dare mandato all'Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio Contabilità Analitica e Crediti Sanitari di provvedere alla conseguente regolarizzazione contabile;
5. di stabilire che il limite massimo di risorse assegnate si riferisce esclusivamente a cittadini residenti nella Regione Lazio;
6. di stabilire che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rideterminare il limite massimo di risorse assegnabili di cui al presente decreto, sulla scorta delle osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti riguardo il medesimo provvedimento;
7. di stabilire che la definizione del limite massimo di risorse assegnabili rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;
8. di stabilire che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo di risorse assegnabili da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;
9. di rinviare, per lo schema di contratto/accordo per l'anno 2013 e per le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00183/2013 e s. m. i., avente ad oggetto "*Approvazione schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale*";
10. di stabilire che la competente Azienda Sanitaria dovrà vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate ed eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;
11. di disporre, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, l'applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

